

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGRIGENTO AG VIA PIERSANTI
MATTARELLA 345

Numero REA: AG - 189713

Codice fiscale: 02542940842

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-12-2008 - Statuto completo	2
--	---

	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita, ai sensi della Legge 381/1991, la Società coo-	
	perativa denominata " PAPA GIOVANNI XXIII°" Società Coopera-	
	tiva Sociale.	
	La societa' ha sede nel comune di Agrigento.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo am-	
	ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-	
	sentanze anche altrove.	
	ART.2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria,	
	salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge	
	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privati	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione	

	in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata autonoma,	
	o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vi-	
	gente, compreso il rapporto di associazione in partecipazio-	
	ne, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	ART. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'ar-	
	ticolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei so-	
	ci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto	
	diretto e/o in appalto ,o convenzione con Enti Pubblici e	
	Privati in genere, le seguenti attività educative:	
	1. la gestione di asili - nido e scuole materne nonché dei	
	servizi ausiliari di collegamento; 2. la promozione, anche	
	stipulando convenzioni con medici o personale specializzato	
	nelle varie discipline se non ve ne sia disponibile tra i so-	
	ci, di un centro di medicina preventiva, con particolare ri-	
	guardo al settore scolastico e del lavoro; 3. l'utilizzazione	

	di ogni strumento per la diffusione e la promozione in genere	
	della cultura (conferenze, mostre, seminari, convegni, corsi	
	di orientamento e formazione) e della cultura cattolica in	
	particolare; 4. l'istituzione di corsi scolastici a tutti i	
	livelli, scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo	
	e secondo grado, nonché corsi di formazione professionale in	
	genere a qualunque livello finanziati da enti pubblici e pri-	
	vati e/o autofinanziati. 5. la realizzazione di centri studi	
	e didattici miranti alla corretta formazione degli allievi.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti	
	locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo svi-	
	luppo della cooperazio-	
	ne.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo svilup-	
	po tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenzia-	

	mento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed e-	
	ventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre,	
	emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assu-	
	mere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile inve-	
	stimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungi mento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	ART.5) NORMATIVA APPLICABILE	
	Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nel-	
	l'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni	
	del codice civile e delle leggi speciali in tema di società	
	cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposi-	
	zioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto com-	
	patibili.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ART. 6 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche apparte-	

	nenti alle seguenti categorie: a) soci lavoratori che per la	
	loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializza-	
	zione possono partecipare direttamente ai lavori della coope-	
	rativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiun-	
	gimento degli scopi sociali.	
	b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamen-	
	te, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli	
	effetti della legge n. 381/1991.	
	Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative socia-	
	li.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza. data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	

	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai li-	
	miti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi socia-	
	li;	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti b), c), d), ed e) relativi alle persone	
	fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti	
	informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammis-	
	sione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a	
	cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	

	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	ART. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-	
	rativa.	
	ART. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scio-	
	glimento o per causa di morte.	
	ART. 10 (Recesso del socio)	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo am-	
	ministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decor-	
	rere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	ART. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	

	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regola-	
	menti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di	
	socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato	
	presso la cooperativa;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrati-	
	vo con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese	

	private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'or-	
	gano amministrativo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	ART. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	ART. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilan-	
	cio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto so-	
	ciale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque,	
	in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e	
	rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	ART. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	

	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 12.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi	
	o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno	
	indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla	
	Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	ART. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-	
	vo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	

	ART. 16 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da quote del valore nominale di € 50,00. Il valore	
	complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può es-	
	sere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e	
	con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai so-	
	ci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
	somme versate dai soci;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto,	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono es-	
	sere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né al-	
	l'atto dello scioglimento della Società.	
	ART. 17 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il proget-	
	to di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci	

	per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'eser-	
	cizio sociale, ovvero entro 180 giorni quando lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella re-	
	lazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisi bile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	

	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari	
	dei soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	ART. 18 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano	
	le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, in se-	
	de di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione	
	del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più	
	delle seguenti forme:	
	-erogazione diretta;	
	-aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori,	
	dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quan-	
	tità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in ap-	
	posito regolamento.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 19 (Organi)	
	Sono organi della Società:	

	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	ART. 20 (Assemblee)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera racco-	
	mandata A.R. inviata 15 giorni prima dell'adunanza, contenen-	
	te l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altro-	
	ve purché in Italia), la data e l'ora della prima e della se-	
	conda convocazione, che deve essere fissata in un giorno di-	
	verso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la mag-	
	gioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se no-	
	minati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	Art. 21 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) procede alla nomina degli Amministratori;	
	3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputa-	
	to al controllo contabile;	

	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo	
	contabile;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-	
	stratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un pro-	
	getto o di una relazione da essi predisposta. L'Assemblea, a	
	norma di legge, è considerata straordinaria quando si riuni-	
	sce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli	
	altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.	

	ART. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi dirit-	
	to al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno. L'assemblea può	
	svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi,	
	contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento	
	solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci	
	non risultino iscritti più di venti soci oppure a condizione	
	che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di	
	buona fede e di parità di trattamento dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivoca-	
	bilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	

	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indi-	
	cati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollega-	
	ti a cura della società, nei quali gli intervenuti possano	
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove	
	siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.	
	E' consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.	
	ART. 23 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	ART. 24 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 30 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 5 voti.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	

	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore o Sindaco della cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 10 so-	
	ci.	
	ART. 25 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza	
	anche di Questi, dalla persona designata dall'Assemblea stes-	
	sa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede	
	alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del	
	segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un no-	
	taio.	
	ART. 26 (Consiglio di amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di 3 Consiglieri eletti dall'Assemblea	
	ordinaria dei soci.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	ART. 27 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo Quelli riservati all'As-	

	semblea dalla legge.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrati-	
	vo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e prov-	
	vedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie	
	iscritte all'ordine del giorno.	
	ART. 28 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Am-	
	ministratori ed i Sindaci effettivi o del Revisore unico, se	
	nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	

	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere	
	anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione	
	che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da	
	tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in	
	tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati,	
	nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-	
	ta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure	
	trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sot-	
	toscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	ART. 29 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati	
	dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sin-	
	dacale o dal Revisore unico se nominato, il quale può com-	
	piere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale o del Revisore U-	

	nico, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare	
	l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	ART. 30 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Col-	
	legio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Ammini-	
	stratori investiti di particolari cariche.	
	ART. 31 (Rappresentanza)	
	Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza	
	della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
	minati.	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, In-	
	stitutori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo ammini-	
	strativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti	
	o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estra-	
	nei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al ri-	
	guardo.	
	ART. 32 (Collegio sindacale o Revisore Unico)	
	Il Collegio sindacale o del Revisore Unico, nominato se ob-	

	bligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea,	
	si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci sup-	
	plenti se previsti il Collegio Sindacale.	
	Il Presidente del Collegio sindacale o il Revisore Unico sono	
	nominati dall'Assemblea.	
	I Sindaci o i Revisori Unici restano in carica per tre eser-	
	cizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'ap-	
	provazione del bilancio relativo al terzo esercizio della ca-	
	rica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	ART. 33 (Controllo contabile)	
	Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile,	
	a scelta dell'Assemblea dei soci.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o al-	
	la società di revisione per l'intera durata dell'incarico pa-	
	ri a tre esercizi.	
	L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo	
	di controllo contabile in un apposito libro, che resta depo-	
	sitato presso la sede della società.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, comma 3	
	del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo	

	contabile al Collegio Sindacale o dal Revisore Unico, ove	
	questo sia nominato.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 34 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	ART. 35 (Devoluzione patrimonio finale).	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	26, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART. 36 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplina-	
	re il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i re-	
	golamenti verranno sottoposti.	
	ART. 37 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	

	e devoluzione).	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	ART. 38 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative sociali previ-	
	ste dalla legge 381/91.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 ultimo comma si applicano, in quanto compati-	
	bili, le norme delle società a responsabilita' limitata.	
	Gianluca Terrasi.Gabriele Terasi.Chiara Mangione.Di Fede Mar-	
	co.Viviana Mattiolo.Giusi Maniscalco.Antonio Giudice.Maria	
	Grazia Mangione.Lucia Bontempo.	
	Maria Nipote, Notaio.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-	
	to su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 20, comma 3,	
	del D.P.R.445/2000 che si trasmette ad uso del Registro Im-	
	prese.	
	Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del Decreto Mi-	
	nisteriale del 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.	